



# **Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001**

## **ALLEGATO (L) DEL REGOLAMENTO AZIENDALE**

*In vigore dal 6 agosto 2026 – Rev. 26080600*

Per segnalare eventuali violazioni del Modello 231 della Società, è disponibile il canale di segnalazione interna @Whistleblowing accessibile dal seguente link permanente:

<https://digitalroom.bdo.it/newton>

**Newton Events S.r.l.**

Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Newton S.p.A.  
Corso Sempione, 68 - 20154 Milano - R.I. / C.F. / P.IVA n. IT 14271950967  
Cap. Soc. Euro 100.000 i.v. - PEC newtonevents@legalmail.it

# INDICE

|                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PARTE GENERALE</b>                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>1. LA NORMATIVA</b>                                                                                                           | <b>6</b>  |
| 1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231                                                                                  | 6         |
| 1.2 I REATI                                                                                                                      | 8         |
| 1.3 REATI COMMESSI ALL'ESTERO                                                                                                    | 15        |
| 1.4. LE SANZIONI PREVISTE                                                                                                        | 16        |
| 1.5 DELITTI TENTATI                                                                                                              | 18        |
| 1.6 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE | 19        |
| 1.7 LA COLPEVOLEZZA DELL'ENTE                                                                                                    | 19        |
| 1.8 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA                                                                                                 | 20        |
| <b>2. IL MODELLO</b>                                                                                                             | <b>22</b> |
| 2.1 SCOPO DEL MODELLO                                                                                                            | 22        |
| 2.2 RISCHIO ACCETTABILE                                                                                                          | 22        |
| 2.3 FASI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO                                                                                              | 22        |
| 2.4 PROFILO DELLA SOCIETÀ – ADOZIONE E DESTINATARI DEL MODELLO                                                                   | 27        |
| 2.5 SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO                                                                                              | 29        |
| 2.6 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO                                                                                                    | 30        |
| 2.7 STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL MODELLO                                                                                      | 30        |
| 2.8 MODELLO E CODICE ETICO                                                                                                       | 31        |
| <b>3. ATTIVITÀ E PROCESSI AZIENDALI A POTENZIALE "RISCHIO-REATO"</b>                                                             | <b>32</b> |
| <b>4. PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO</b>                                                             | <b>34</b> |
| 4.1 SISTEMA ORGANIZZATIVO E SEPARAZIONE DEI RUOLI                                                                                | 34        |
| 4.2 DELEGHE DI POTERI                                                                                                            | 34        |
| 4.3 SISTEMA PROCEDURALE                                                                                                          | 35        |
| <b>5. ORGANISMO DI VIGILANZA</b>                                                                                                 | <b>37</b> |
| 5.1 IDENTIFICAZIONE E NOMINA                                                                                                     | 37        |
| 5.2 REVOCA E SOSTITUZIONE                                                                                                        | 38        |
| 5.3 REQUISITI                                                                                                                    | 39        |
| 5.4 FUNZIONI E POTERI                                                                                                            | 40        |
| 5.5 MODALITÀ E PERIODICITÀ DEL REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI                                                                   | 42        |
| 5.6 ALTRE ATTIVITÀ                                                                                                               | 43        |
| <b>6. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</b>                                                                         | <b>44</b> |
| <b>7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO GLI ORGANISMI DEPUTATI AL CONTROLLO</b>                                                           | <b>44</b> |
| 7.1 OBBLIGHI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA                                                                              | 44        |
| 7.2 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA                                                   | 45        |
| 7.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI                                                                                  | 45        |
| <b>8. SEGNALAZIONI INTERNE DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO E DELLE CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI</b>                                  | <b>46</b> |
| 8.1 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA                                                       | 46        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.2 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                    | 47         |
| <b>9. SISTEMA DISCIPLINARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>48</b>  |
| 9.1 PRINCIPI GENERALI                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48         |
| 9.2 SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI E DIRIGENTI                                                                                                                                                                                                                                              | 49         |
| 9.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO                                                                                                                                                                                                               | 51         |
| 9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, PARTNER                                                                                                                                                                                                                                                   | 51         |
| 9.5 SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE VERSO I SEGNALANTI                                                                                                                                                                                                                   | 52         |
| <b>10. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>54</b>  |
| 10.1 SELEZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54         |
| 10.2 INFORMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54         |
| 10.3 FORMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55         |
| <b>11. SELEZIONE E INFORMATIVA FORNITORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>57</b>  |
| 11.1 SELEZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57         |
| 11.2 INFORMATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57         |
| <b>12. VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>58</b>  |
| <b>PARTE SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>60</b>  |
| <b>1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>61</b>  |
| <b>2. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI PROCESSI STRUMENTALI</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>61</b>  |
| <b>3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SISTEMA DI CONTROLLO AZIENDALE</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>63</b>  |
| <b>4. PROTOCOLLI DI CONTROLLO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>64</b>  |
| <b>4.1 PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>64</b>  |
| 4.1.1 Attività sensibili alla commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea e l'amministrazione della giustizia                                                                              | 64         |
| 4.1.2 Attività sensibili alla commissione dei reati societari                                                                                                                                                                                                                                      | 70         |
| 4.1.2.1 Attività sensibili alla commissione dei delitti di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati                                                                                                                                                                                    | 70         |
| 4.1.2.2 Attività sensibili alla commissione degli altri reati societari                                                                                                                                                                                                                            | 73         |
| 4.1.3 Attività sensibili alla commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro                                                                          | 76         |
| 4.1.4 Attività sensibili alla commissione dei delitti in tema ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies                                                                                          | 78         |
| 4.1.5 Attività sensibili alla commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento di valori di cui all'art. 25 octies.1                                                                                                                              | 82         |
| 4.1.6 Attività sensibili alla commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati                                                                                                                                                                                                | 84         |
| 4.1.7 Attività sensibili alla commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies                                                                                                                                                                      | 86         |
| 4.1.8 Attività sensibili alla commissione dei reati di criminalità organizzata con particolare riferimento al reato di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del Codice penale                                                                                                       | 88         |
| 4.1.9 Attività sensibili alla commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies                                                                                                                                                                                                         | 90         |
| 4.1.10 Attività sensibili alla commissione dei delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero di cui all'art. 25-duodecies.                                                                                                                                                       | 92         |
| 4.1.11 Attività sensibili alla commissione dei delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies.                                                                                                                                                                             | 93         |
| 4.1.12 Attività sensibili alla commissione dei reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies                                                                                                                                                                                                  | 95         |
| 4.1.13 Attività sensibili alla commissione dei reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato di cui all'art. 25-sexies                                                                                                                          | 97         |
| <b>4.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100</b> |
| 4.2.1 - Attività Sensibile n. 01 e n. 15: Operazioni con la P.A. nell'ambito dei processi di vendita di eventi e di erogazione del servizio di organizzazione di eventi e gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla P.A. richiesti da norme legislative e regolamentari | 100        |
| 4.2.2 - Attività Sensibile N. 02: Gestione delle attività di vendita di servizi di organizzazione di eventi                                                                                                                                                                                        | 104        |
| 4.2.3 - Attività Sensibile N. 03 e N. 04: Gestione degli acquisti di beni e servizi e assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali                                                                                                                               | 106        |
| 4.2.4 - Attività Sensibile N. 05: Gestione e assunzione del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                   | 109        |

|                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.2.5 - Attività Sensibile N. 06: Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza                                                                                                                                     | 112        |
| 4.2.6 - Attività Sensibile n. 07: Gestione contributi/finanziamenti pubblici e da istituti di credito                                                                                                                             | 113        |
| 4.2.7 - Attività Sensibile N. 08: Gestione delle risorse finanziarie                                                                                                                                                              | 115        |
| 4.2.8 - Attività Sensibile N. 09: Gestione di sponsorizzazioni, omaggi, donazioni, contributi e liberalità                                                                                                                        | 119        |
| 4.2.9 - Attività Sensibile N. 10: Redazione del bilancio di esercizio                                                                                                                                                             | 121        |
| 4.2.10 - Attività Sensibile N. 11: Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria                                                                                                                                       | 123        |
| 4.2.11 - Attività Sensibile N. 13: Gestione della comunicazione verso l'esterno di informazioni relative alla Società o alle Società del Gruppo e Gestione della comunicazione verso l'esterno di informazioni relative a Clienti | 126        |
| 4.2.12 - Attività Sensibile N. 14: Gestione degli adempimenti fiscali                                                                                                                                                             | 127        |
| 4.2.13 - Attività Sensibili N. 14 e 16: Rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza                                                                                                                                              | 129        |
| 4.2.14 - Attività Sensibile N. 17: Gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio, anche attraverso l'ausilio di legali esterni                                                                               | 133        |
| 4.2.15 - Attività Sensibile N. 18: Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti                    | 135        |
| 4.2.16 - Attività Sensibile N. 19: Gestione di processi e attività rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti                                                                                                 | 139        |
| 4.2.17 - Attività Sensibile N. 20: Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica                                                                                                                                       | 140        |
| 4.2.18 - Attività Sensibile N. 21: Produzione e commercializzazione di eventi                                                                                                                                                     | 142        |
| 4.2.19 - Attività Sensibile N. 22: Gestione dei rapporti con Enti Certificatori Terzi Privati                                                                                                                                     | 143        |
| 4.2.20 - Attività Sensibile N. 23: Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società                            | 145        |
| 4.2.21 - Attività Sensibile N. 24: Richiesta ed ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni                                                                                                                               | 145        |
| 4.2.22 - Attività Sensibile N. 25: Gestione rapporti inter-company                                                                                                                                                                | 147        |
| 4.2.23 - Attività Sensibile N. 12: Beni culturali                                                                                                                                                                                 | 148        |
| <b>5. ALLEGATI</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>150</b> |
| ALL. L1: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI SENSIBILI (RISERVATO)                                                                                                                                                            | 150        |
| ALL. L2: ILLUSTRAZIONE DEI DRIVER CON CUI È STATA REALIZZATA LA MAPPATURA (RISERVATO)                                                                                                                                             | 150        |
| ALL. L3: ORGANIGRAMMA AZIENDALE                                                                                                                                                                                                   | 150        |
| ALL. L4: COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA                                                                                                                                                                                 | 150        |
| ALL. A2: PROCEDURA PER LA SEGNALEZIONE INTERNA DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)                                                                                                                                                       | 150        |

# Parte Generale

## 1. LA NORMATIVA

### 1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Il Decreto Legislativo n. 231/2001, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 (di seguito anche semplicemente "**il Decreto**"), riguarda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica delineandone i principi generali e i criteri di attribuzione.

Tale decreto intende adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito:

- 1) Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 in materia di tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, ratificata dall'Italia, unitamente al suo primo protocollo e al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con Legge 29 settembre 2000, n. 300 ed entrata in vigore il 17 ottobre 2002 (il secondo protocollo è entrato in vigore il 19 maggio 2009);
- 2) Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione europea, ratificata dall'Italia sempre con Legge 29 settembre 2000, n. 300 ed entrata in vigore il 28 settembre 2005;
- 3) Convenzione OCSE di Parigi del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ratificata dall'Italia, unitamente all'annesso, con la già citata Legge 29 settembre, n. 300 ed entrata in vigore il 15 febbraio 1999.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, fondazioni, ecc.) per i reati elencati nel Decreto e commessi nel loro interesse o vantaggio. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

L'art. 5 del suddetto Decreto ritiene l'ente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso<sup>1</sup>;
- b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria i soggetti posti in posizione apicale, vale a dire il Presidente, gli Amministratori, i Direttori Generali, il Direttore di una filiale o di una divisione, nonché l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.

<sup>2</sup> Devono considerarsi "sottoposti" agli apicali, tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l'ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e

Gli elementi costitutivi dell'interesse e del vantaggio dell'ente, contemplati nell'art. 5 del Decreto quali criteri di ascrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, hanno valenza alternativa e significati diversi. L'interesse esprime la direzione finalistica della condotta delittuosa della persona fisica, verificabile in una prospettiva *ex ante* ("a monte" dell'evento): l'interesse attiene al tipo di attività che viene realizzata e deve, pertanto, trovare una perfetta incidenza nella idoneità della condotta a cagionare un beneficio per l'Ente, senza richiedere che l'utilità venga effettivamente conseguita. Il vantaggio è il risultato materiale dell'azione delittuosa e assume quindi connotati oggettivi potendo essere conseguito dall'Ente, anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse ed è dunque verificabile solo *ex post*.

L'inclusione all'interno dei reati-presupposto di quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto) e dei reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto), ha posto un problema di compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.04.2014 emessa «nell'ambito del processo per i fatti tragici della Thyssen», hanno chiarito che

nei reati colposi di evento, i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito antigiusuridico.

Stabilendo che tale soluzione

non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare, e quindi colposa, sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione, che coglie non più l'evento, bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] È ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente.

L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La previsione della responsabilità amministrativa coinvolge materialmente nella punizione degli illeciti il patrimonio degli enti e quindi gli interessi economici dei soci. Tra le sanzioni, quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

---

senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionali.

## 1.2 I REATI

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie: (a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea; (b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; (c) reati in materia societaria (ivi compresi i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati); (d) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico; (e) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; (f) reati contro la personalità individuale; (g) reati di abuso di informazioni privilegiate o comunicazione illecita di informazioni privilegiate; raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato; (h) delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; (i) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio; (j) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori; (k) reati transnazionali; (l) delitti informatici e di trattamento illecito di dati; (m) delitti in materia di violazione del diritto di autore; (n) delitti contro l'industria e commercio; (o) delitti di criminalità organizzata; (p) delitti contro l'amministrazione della giustizia; (q) reati ambientali; (r) delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero; (s) delitti in tema di razzismo e xenofobia; (t) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; (u) reati tributari; (v) reati di contrabbando; (w) delitti contro il patrimonio culturale; (x) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici; (y) delitti contro gli animali; (z) reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea.

Nello specifico i reati cui si applica la disciplina sono i seguenti:

a) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (DECRETO, ARTT. 24 E 25):

- 1) malversazione di erogazioni pubbliche dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- 2) indebita percezione di erogazioni pubbliche dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- 3) ) turbata libertà degli incanti;
- 4) ) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- 5) frode nelle pubbliche forniture in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- 6) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- 7) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- 8) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;

- 9) frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- 10) peculato in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- 11) peculato mediante profitto dell'errore altrui in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- 12) concussione;
- 13) corruzione per l'esercizio della funzione;
- 14) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 15) corruzione in atti giudiziari;
- 16) induzione indebita a dare o promettere utilità;
- 17) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- 18) istigazione alla corruzione;
- 19) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- 20) indebita destinazione di denaro o cose mobili;
- 21) traffico di influenze illecite.

b) **FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (DECRETO, ART. 25-*BIS*):**

- 1) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- 2) alterazione di monete;
- 3) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- 4) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- 5) falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- 6) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- 7) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- 8) uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- 9) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- 10) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

c) **REATI SOCIETARI (DECRETO, ART. 25-*TER*):**

- 1) false comunicazioni sociali;
- 2) false comunicazioni sociali delle società quotate;
- 3) false comunicazioni sociali di lieve entità;
- 4) falso in prospetto;
- 5) impedito controllo;
- 6) formazione fittizia del capitale;
- 7) indebita restituzione dei conferimenti;
- 8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- 9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;

- 10) operazioni in pregiudizio dei creditori;
- 11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- 12) illecita influenza sull'assemblea;
- 13) aggio;
- 14) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- 15) omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- 16) corruzione tra privati;
- 17) istigazione alla corruzione tra privati;
- 18) false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

d) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (DECRETO, ART. 25-*QUATER*)

e) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (DECRETO, ART. 25- *QUATER.1*)

f) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (DECRETO, ART. 25-*QUINQUES*):

- 1) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- 2) prostituzione minorile;
- 3) pornografia minorile;
- 4) detenzione di o accesso a materiale pornografico;
- 5) pornografia virtuale;
- 6) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- 7) tratta di persone;
- 8) acquisto e alienazione di schiavi;
- 9) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- 10) adescamento di minorenni.

g) REATI DI ABUSO O COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DI MERCATO (DECRETO, ART. 25-*SEXIES*)

- 1) abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate;
- 2) manipolazione del mercato.

h) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (DECRETO, ART. 25-*SEPTIES*)

i) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (DECRETO, ART. 25-*OCTIES*)

j) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (DECRETO, ART. 25-*OCTIES.1*)

- 1) indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- 2) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- 3) frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- 4) trasferimento fraudolento di valori;

oltre che ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

k) REATI TRANSNAZIONALI (L. 146/2006, ART. 10):

- 1) associazione per delinquere;
- 2) associazione di tipo mafioso;
- 3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- 4) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 5) disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- 6) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- 7) favoreggiamento personale.

Si precisa che la commissione dei c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

l) DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (DECRETO, ART. 24-*BIS*):

- 1) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- 2) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- 3) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- 4) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- 5) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- 6) danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
- 7) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- 8) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;

- 9) falsità relativamente a documenti informatici;
- 10) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- 11) omessa comunicazione o comunicazione non veritiera di informazioni, dati, elementi di fatto rilevanti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica nazionale;
- 12) estorsione mediante condotte integranti delitti informatici.

m) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (DECRETO, ART. 25- *NOVIES*):

- 1) delitti in violazione della legge a protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.
- 2) xxx

n) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (DECRETO, ART. 25- *BIS.1*):

- 1) turbata libertà dell'industria e del commercio;
- 2) illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- 3) frodi contro le industrie nazionali;
- 4) frode nell'esercizio del commercio;
- 5) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- 6) vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- 7) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- 8) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

o) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (DECRETO, ART. 24- *TER*):

- 1) associazione per delinquere (anche finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti);
- 2) associazioni di tipo mafioso, anche straniere;
- 3) scambio elettorale politico-mafioso;
- 4) sequestro di persona a scopo di estorsione;
- 5) associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 6) illegale fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché armi comuni da sparo.

p) DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (DECRETO, ART. 25- *DECIES*):

- 1) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

- q) REATI AMBIENTALI (DECRETO, ART. 25-UNDECIES):
- 1) uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
  - 2) danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto;
  - 3) inquinamento ambientale;
  - 4) disastro ambientale;
  - 5) delitti colposi contro l'ambiente;
  - 6) traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
  - 7) circostanze aggravanti (delitti di associazione a delinquere anche di tipo mafioso e straniere in materia ambientale);
  - 8) illeciti scarichi di acque reflue;
  - 9) attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
  - 10) violazioni in materia di bonifica dei siti;
  - 11) violazioni in tema di comunicazione, tenuti registri obbligatori e formulari ambientali;
  - 12) traffico illecito di rifiuti;
  - 13) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
  - 14) superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria;
  - 15) violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie animali e vegetali protette;
  - 16) violazioni delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
  - 17) commercio di prodotti inquinanti;
  - 18) inquinamento doloso o colposo provocato dai natanti;
  - 19) impedimento del controllo;
  - 20) omessa bonifica;
  - 21) abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari;
  - 22) abbandono di rifiuti pericolosi;
  - 23) combustione illecita di rifiuti;
  - 24) produzione e commercio di sostanze ozono lesive;
  - 25) produzione e commercio di gas a effetto serra
- r) DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO (DECRETO, ART. 25-DUODECIES):
- 1) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
  - 2) procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
- s) DELITTI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFobia (DECRETO, ART. 25-TERDECIES):
- 1) propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.
- t) REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (DECRETO, ART. 25-QUATERDECIES):
- 1) frode in competizioni sportive;
  - 2) esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

- u) REATI TRIBUTARI (DECRETO, ART. 25-QUINQUESDECIES):
- 1) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  - 2) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
  - 3) dichiarazione infedele nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
  - 4) omessa dichiarazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
  - 5) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  - 6) occultamento o distruzione di documenti contabili;
  - 7) indebita compensazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
  - 8) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
- v) CONTRABBANDO (DECRETO, ART. 25-SEXIESDECIES):
- 1) sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici;
  - 2) sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati;
  - 3) vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita
  - 4) fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
  - 5) associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
  - 6) sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche
  - 7) alterazione di congegni, impronte e contrassegni
  - 8) deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa
  - 9) irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa
  - 10) irregolarità nella circolazione
  - 11) contrabbando per omessa dichiarazione
  - 12) contrabbando per dichiarazione infedele
  - 13) contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine
  - 14) contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti
  - 15) contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
  - 16) contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento
  - 17) contrabbando di tabacchi lavorati
  - 18) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

w) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (DECRETO, ART. 25-SEPTIESDECIES):

- 1) furto di beni culturali;
- 2) appropriazione indebita di beni culturali;
- 3) ricettazione di beni culturali;
- 4) falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- 5) violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- 6) importazione illecita di beni culturali;
- 7) uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- 8) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- 9) contraffazione di opere d'arte.

x) RICICLAGGIO DEI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (DECRETO, ART. 25-DUODEVICIES):

- 1) riciclaggio di beni culturali;
- 2) devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

y) DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (DECRETO, ART. 25-NOVIESDECIES):

- 1) uccisioni di animali non consentite;
- 2) maltrattamento di animali;
- 3) spettacoli o manifestazioni vietati;
- 4) divieto di combattimenti tra animali;
- 5) uccisione o danneggiamento di animali altrui.

z) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (DECRETO, ART. 25-OCTIES.2):

- 1) violazione delle misure restrittive dell'Unione europea;
- 2) violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea;
- 3) violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività
- 4) immigrazione clandestina in violazione di una misura restrittiva dell'Unione europea.

### 1.3 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – contemplati dallo stesso Decreto – commessi all'Estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una

situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'Estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 Cod. pen. Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. 231/2001, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 Cod. pen., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- d) l'ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- e) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

#### 1.4. LE SANZIONI PREVISTE

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- 1) sanzioni pecuniarie;
- 2) sanzioni interdittive;
- 3) confisca;
- 4) pubblicazione della sentenza.

##### **1) Le sanzioni pecuniarie**

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
- b) attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

- a) della gravità del fatto;

- b) del grado della responsabilità dell'ente;
- c) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

## **2) Le sanzioni interdittive**

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Tale categoria di sanzioni ricomprende le seguenti misure:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 7 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

- a) in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- b) in caso di profitto di rilevante entità;
- c) in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

## **3) La confisca**

È una sanzione obbligatoria, principale e generale da disporsi con la sentenza di condanna (art. 19 del Decreto) e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria,

del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In realtà il Decreto prevede altre forme di ablazione patrimoniale, pur in assenza di sentenza di condanna. La prima ipotesi è contemplata dall'art. 6 comma 5 che prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile, in virtù della prova liberatoria fornita, dell'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale; in tal caso, la confisca ha funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto e carattere preventivo cioè neutralizza ogni rischio oggettivo connesso alla ricaduta del profitto nella sfera dell'ente.

L'art. 15, comma 4 prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa allorché questa sia disposta da parte del commissario giudiziale e in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente quando ricorrono i requisiti previsti (l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può causare un grave pregiudizio alla collettività o l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare gravi ripercussioni sull'occupazione ovvero l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale).

Infine, l'art. 23 prevede la confisca del profitto derivato all'ente dalla prosecuzione dell'attività quale sanzione principale in violazione degli obblighi e dei divieti imposti allo stesso attraverso una sanzione o una misura cautelare interdittiva.

#### **4) La pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

### **1.5 DELITTI TENTATI**

L'art. 26 del D. Lgs. 231/2001 prevede espressamente che nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## 1.6 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

La Società partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia indagato od imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

In caso di procedimento nei confronti della Società, la nomina del difensore spetta al rappresentante legale della Società, salvo che questi sia indagato od imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. In tal caso, la nomina del rappresentante della Società nel procedimento sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione in assenza dei Consiglieri indagati od imputati. Il predetto rappresentante nominerà il difensore di fiducia della Società.

Laddove il reato da cui dipende l'illecito amministrativo sia contestato alla maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza, esercitando gli autonomi poteri di iniziativa di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 convoca senza indugio l'Assemblea degli Azionisti affinché provveda alla nomina del rappresentante della Società nel procedimento. Il predetto rappresentante nominerà il difensore di fiducia della Società.

## 1.7 LA COLPEVOLEZZA DELL'ENTE

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono i criteri di imputazione soggettiva dell'illecito all'ente. Tali criteri differiscono in base alla funzione svolta dall'autore del reato.

Se si tratta di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, si presume la responsabilità dell'ente, a meno che esso dimostri che:

- 1) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione, gestione e controllo** idonei a prevenire la realizzazione di reati della specie di quello verificatosi;
- 2) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un **organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
- 3) le persone abbiano commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;

4) non vi sia stata omessa o insufficiente **vigilanza** da parte dell'organismo di controllo.

La responsabilità dell'ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità; ricade di conseguenza sull'ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti. Viceversa, la responsabilità dell'ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali all'interno del sistema organizzativo aziendale; l'onere della prova ricade in tal caso sull'organo accusatorio.

Se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, l'ente è responsabile se l'accusa riesce a dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presumono osservati qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del D. Lgs.231/2001):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli volti a prevenire i reati.

## 1.8 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

A seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa ad ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel giugno 2021 la versione aggiornata delle Linee Guida (che sostituisce le precedenti versioni, approvate nel 2004, nel 2008 e nel 2014) è stata trasmessa al Ministero della Giustizia.

Il 28 giugno 2021 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del

procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida con l'approvazione delle stesse.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzati:

- attività di individuazione delle **aree di rischio**, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un **sistema di controllo** in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
  - codice etico;
  - sistema organizzativo;
  - procedure manuali ed informatiche;
  - poteri autorizzativi e di firma;
  - sistemi di controllo integrato e di gestione;
  - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure/protocolli previsti dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione.
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Si sottolinea, inoltre, la natura dinamica delle Linee Guida emanate da Confindustria, le quali, nel tempo, potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto in sede di analisi.

## **2. IL MODELLO**

### **2.1 SCOPO DEL MODELLO**

Lo scopo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito anche "Modello") è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia l'obiettivo di prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

Attraverso l'adozione del Modello, Newton Events si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- fissare i valori dell'etica e del rispetto della legalità;
- determinare nei Destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Newton Events, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali intende attenersi nell'esercizio dell'attività d'impresa;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

### **2.2 RISCHIO ACCETTABILE**

Un concetto critico nella costruzione del Modello è quello di rischio accettabile. Infatti, ai fini dell'applicazione delle norme del decreto è importante definire una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per inibire la commissione del reato. In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati.

### **2.3 FASI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO**

Il processo di definizione del Modello si articola nelle fasi di seguito descritte:

1) Preliminare analisi del contesto aziendale

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale ed interviste con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale, dell'organizzazione e delle attività svolte dalle varie Funzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate.

2) Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a "rischio reato"

Attraverso la sopra citata analisi preliminare del contesto aziendale, sono state identificate:

- le aree di attività "sensibili" alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto,
- i processi "strumentali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

L'analisi, riportata nella "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali", di cui all'Allegato L1 del presente Modello, ha interessato le attività sensibili alla commissione di alcuni dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto (reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea), di alcuni dei reati di cui all'art. 24-*bis* (reati informatici), di alcuni dei reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24-*ter*, di alcuni dei reati di cui all'art. 25-*ter* del Decreto (c.d. reati societari, compreso il reato di "corruzione – e istigazione alla corruzione tra privati"), dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro di cui all'art. 25-*septies*, dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio di cui all'art. 25-*octies*, di alcuni dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 25-*octies.1*, dei reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-*quinquies* e 25-*quater.1*, dei reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, di raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui all'art. 25-*sexies*, di alcuni dei reati in materia di violazione del diritto di autore di cui all'art. 25-*novies*, dei reati contro l'amministrazione della giustizia di cui all'art. 25-*decies*, di alcuni dei reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies*, della fattispecie di cui all'art. 25-*duodecies* (c.d. delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero), i reati di riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 25-*duodevicies*, dei reati tributari di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* e dei reati transnazionali (art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146).

I delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25-*bis.1*, i reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento di cui all'art. 25-*bis*, i reati di terrorismo di cui all'art. 25-*quater*, i reati in tema di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-*terdecies*, i reati inerenti le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 25-*quater.1*, i reati di frode in

competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25-*quaterdecies*, i reati di contrabbando di cui all'art. 25-*sexiesdecies*, i reati contro gli animali di cui all'art. 25-*noviesdecies*, reati in materia di violazione di misure restrittive dell'unione europea di cui all'art. 25-*octies*<sup>2</sup> e alcuni dei reati di cui alle categorie del precedente paragrafo non riportati nell'allegato L1 del presente Modello sono stati analizzati in sede di mappatura delle attività e dei processi strumentali. Tuttavia, dopo un'attenta valutazione preliminare, supportata dall'ampio ciclo di interviste e verifica documentale in azienda, rispetto ad essi non sono state individuate specifiche occasioni di realizzazione del reato in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

Per quanto attiene al reato di associazione per delinquere, *ex art.* 416 Cod. pen., l'analisi si è concentrata sui profili di riconducibilità di detta fattispecie ai reati presi in considerazione nell'ambito della mappatura delle attività e dei processi strumentali.

In sostanza, pur non potendosi escludere del tutto il richiamo dell'associazione per delinquere anche per fattispecie di reato differenti rispetto a quelle oggetto di mappatura, l'analisi svolta ha portato a considerare in termini prioritari, nel rispetto del principio di rischio accettabile e di *cost-effectiveness* dei processi di controllo interno, i profili propri delle attività tipiche della realtà operativa della Società.

Pertanto, ferme restando le fattispecie di reato individuate in mappatura rispetto alle singole attività e ai processi sensibili e fermi restando i protocolli di controllo identificati nell'ambito del presente Modello (sviluppati nel rispetto del principio di tassatività dei reati presupposto), il reato di cui all'art. 416 Cod. pen. viene considerato in base alla natura "associativa" con cui la manifestazione delittuosa delle fattispecie presupposto identificate in mappatura può trovare realizzazione. In concreto viene preso in considerazione il fatto che il delitto fine possa essere ipoteticamente commesso o anche solo pianificato da tre o più soggetti nell'ambito dell'organizzazione o al di fuori del perimetro della stessa (ad es. nei rapporti con fornitori o partner commerciali). A seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), sempre limitatamente alle fattispecie di reato già individuate in mappatura, tale accezione si considera comprensiva anche dei casi di perseguimento di finalità illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Per quanto attiene al reato di "autoriciclaggio" introdotto dalla L. 186/2014 *sub art.* 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001, l'analisi, alla luce del rigoroso rispetto dei principi espressi dall'art. 2 e 3 del D. Lgs. 231/2001, con particolare riferimento alla tassatività delle fattispecie presupposto, è stata condotta secondo due profili:

- considerando il reato di autoriciclaggio come modalità con cui potrebbero essere impiegati, sostituiti o trasferiti, nell'ambito dell'attività economico-imprenditoriale della Società, il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reati che già costituiscono

fattispecie presupposto ai fini del D. Lgs. 231/2001 oggetto di mappatura nell'analisi del rischio. In concreto, il reato di autoriciclaggio può essere considerato in tal senso come reato "strumentale" alle fattispecie presupposto già identificate in mappatura. Secondo questo profilo, i protocolli di controllo del reato "fonte" dell'autoriciclaggio, con esclusivo riferimento alle categorie di reato che rientrano nell'elenco delle fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sono quelli stabiliti nella Parte Speciale del modello per ogni macrocategoria di reato;

- considerando, inoltre, l'autoriciclaggio con attenzione al momento consumativo del reato stesso, con particolare riferimento alla clausola modale della norma che evidenzia, affinché si realizzi il reato di autoriciclaggio, la necessità di condotte volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità derivanti dalla commissione di un qualsiasi delitto/contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (quindi anche di quelli non oggetto di mappatura).

Secondo questo profilo, le analisi si sono concentrate sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria, essendo questi i processi in cui è concretamente ipotizzabile la condotta di ostacolo effettivo all'identificazione della provenienza delittuosa, con particolare ma non esclusivo riferimento ai flussi connessi a operazioni di natura non ordinaria, quali fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, finanziamenti soci o *intercompany*, investimenti e gestioni dell'*asset* e degli investimenti, ecc.

Rispetto a tale profilo, sono stati integrati gli ulteriori principi comportamentali e i protocolli specifici indicati nel capitolo 4.2.4 della Parte Speciale.

Per le aree di attività ed i processi strumentali sensibili identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse, le Funzioni ed i soggetti (dipendenti e non) normalmente coinvolti. Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile, secondo una metodologia di *risk assessment* basata sui seguenti elementi e riportata nell'Allegato L2 del presente Modello:

1. identificazione e ponderazione dei due macro-assi per l'analisi del rischio:
  - asse probabilità, indicativo del grado di possibilità che l'evento a rischio si realizzi;
  - asse impatto, indicativo delle conseguenze della realizzazione dell'evento a rischio;
2. assegnazione e ponderazione, per ognuno dei macro assi, di specifici parametri di valutazione, secondo il seguente schema:
  - Per l'asse probabilità:
    - frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);

- probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato (es. presunta "facilità" di realizzazione del comportamento delittuoso rispetto al contesto di riferimento);

- eventuali precedenti di commissione dei reati nella Società o più in generale nel settore in cui essa opera.

- Per l'asse impatto:

- gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 nello svolgimento dell'attività;

- potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale;

3. assegnazione di uno *scoring* ad ogni parametro di valutazione sulla base di una scala qualitativa (ad es. molto basso - basso - medio- alto - molto alto);

4. definizione dello *scoring finale* e assegnazione di un giudizio sintetico di rischio in base allo stesso, qualificato nel seguente modo: ROSSO – rischio alto, GIALLO – rischio medio, VERDE – rischio basso.

Si fa presente che le variabili di cui sopra sono state utilizzate al fine di definire una gradazione del rischio generale associato alle singole attività/processi sensibili.

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001 (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui agli artt. 589 e 590 comma III Cod. pen.), vista la specificità tecnica dei singoli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro richiesti dal D. Lgs. 81/2008, si rimanda anche alle valutazioni di rischio esplicitate nel Documento di Valutazione dei Rischi adottato ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Con riferimento al reato di cui all'art. 346-*bis* del Cod. pen. (traffico di influenze illecite), in considerazione del fatto che la Suprema Corte ha chiarito che

il reato di cui all'art. 346-bis Cod. pen. punisce un comportamento propedeutico alla commissione di un'eventuale corruzione [...] fermo restando che il denaro, l'utilità patrimoniale devono essere rivolti a chi è chiamato ad esercitare l'influenza e non al soggetto che esercita la pubblica funzione (cfr. sentenza Cass. Pen., Sez. VI, n. 4113/2016)

e che quindi tale fattispecie va considerata prodromica alla eventuale e successiva realizzazione dei reati di cui agli art. 319 e 319-*ter* Cod. pen., alle variabili d'analisi sopra esposte sono state aggiunte ad integrazione le occasioni ed i profili di rischio propri della corruzione/istigazione alla corruzione.

### 3) Disegno del Modello

A seguito delle attività sopra descritte, Newton Events ha ritenuto opportuno definire i principi di funzionamento ed i "protocolli" di riferimento del Modello che intende attuare,

tenendo presenti:

- le prescrizioni del Decreto;
- il Regolamento Aziendale, di cui in particolare:
  - il Codice Etico adottato dalla Società (Allegato A del Regolamento Aziendale);
  - le Politiche di Inclusione (Allegato F del Regolamento Aziendale);
  - le Politiche per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (Allegato G del Regolamento Aziendale);
  - le Disposizioni per la Protezione dei Dati e delle Informazioni (Allegato I del Regolamento Aziendale);
- il Sistema di gestione della Qualità conforme alla norma UNI-EN ISO 9001:2015;
- il Sistema di gestione della Sicurezza delle informazioni conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2024;
- il Sistema di gestione della Salute e sicurezza sul lavoro conforme alla norma UNI ISO 45001:2018;
- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- le Linee Guida elaborate in materia da Confindustria.

Resta inteso che l'eventuale scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle relative Linee Guida, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

## 2.4 PROFILO DELLA SOCIETÀ – ADOZIONE E DESTINATARI DEL MODELLO

Newton Events S.r.l. è una società a responsabilità limitata unipersonale di diritto italiano, costituita in Italia il 23 giugno 2025 tramite conferimento del ramo d'azienda "eventi" di Newton S.p.A., socia unica.

Il ramo, attivo dal 2009, fu condotto dapprima attraverso la società Newton Lab S.r.l., controllata da Newton S.p.A. (fino al 2017 parte del Gruppo 24 ORE) e poi fusa per incorporazione con quest'ultima nel 2018.

Newton Events è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Socia unica, a sua volta controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, dalla società New Town S.r.l. (C.F. 09940910962), la quale non esercita tuttavia né su Newton S.p.A. né su Newton Events, alcuna delle attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del Codice civile.

Newton Events è attiva dal 1° luglio 2025 nell'ambito dell'organizzazione eventi (codice ATECO 82.30.00) ed è dotata, dall'agosto del 2025, di una serie di sistemi di gestione certificati: i) per la qualità, secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2015; ii) per la sicurezza delle informazioni, secondo lo standard ISO 27001:2024; iii) per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo lo standard ISO 45001:2018.

Newton Events lavora ogni anno con circa 40 aziende clienti, quasi tutte di grandi dimensioni e tutte di primaria importanza sul mercato italiano ed europeo.

Per erogare i propri servizi, si avvale di nove dipendenti, delle prestazioni in esclusiva di quattro professionisti del settore, oltre che di una rete di sub-fornitori e subappaltatori qualificati e delle sinergie con la Socia unica.

Newton Events ha concesso in sublocazione parziale alla Socia unica degli spazi siti in Milano, via San Francesco d'Assisi n. 15 (Municipio 1), che saranno destinati a nuova sede legale di entrambe le Società una volta completati i lavori di adeguamento e personalizzazione.

Dalla Socia unica Newton Events riceve i servizi sottoelencati sulla base di specifici contratti di servizio infragruppo, ovvero di procure a operare in nome e per conto della Società:

- servizi di contabilità e tesoreria;
- servizi di assistenza legale;
- servizi infrastrutturali informatici;
- acquisti centralizzati di alcuni servizi strategici (ad es. abbonamenti SaaS, assistenza informatica, eccetera);
- servizi di domiciliazione rispetto alla (futura) unità locale di Roma.

Dalla costituzione della Società ad oggi, Newton Events si è uniformata al Modello di organizzazione, gestione e controllo della Socia unica, lavorando nel contempo alla predisposizione di un proprio autonomo Modello ex D.Lgs. 231/2001.

infatti imprescindibile l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela del posizionamento e dell'immagine della Società, delle aspettative dei suoi stakeholder e del lavoro dei suoi dipendenti.

Da qui la consapevolezza del Consiglio di Amministrazione dell'importanza di dotare la Società di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti, *partner*.

Infatti, è convinzione del Consiglio di Amministrazione della Società che l'adozione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e formazione etica di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dallo stesso D.Lgs. 231/2001.

E sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, in conformità con l'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto, che richiede che il Modello sia un "atto di emanazione dell'organo dirigente", ha adottato un proprio

Modello 231 con la **delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 agosto 2026.**

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema consentiranno peraltro alla Società di beneficiare dell'eventuale esonero di responsabilità previsto dal D. Lgs. 231/2001 e di ridurre il rischio di eventi pregiudizievoli entro livelli accettabili intervenendo direttamente per ridurre la probabilità che l'evento si verifichi e mitigare l'impatto che lo stesso potrebbe avere.

## 2.5 SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

Il sistema di gestione e controllo della Società prevede, quale organo amministrativo, un Consiglio di Amministrazione (al momento composto da due membri), al quale la Socia unica Newton S.p.A. ha delegato tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'eccezione delle materie riservate per legge o per Statuto alla decisione dei Soci.

La Società non ha nominato un organo di controllo (Collegio sindacale o Sindaco unico), non ricorrendone i presupposti di obbligatorietà ai sensi dell'art. 2477 del Codice civile. Anche sotto il profilo organizzativo, la nomina non è stata ritenuta necessaria dal Consiglio di Amministrazione, stante il costante monitoraggio operato dagli organi amministrativi e di controllo della Socia unica quale società per azioni.

Il bilancio della Società non è obbligatoriamente sottoposto a revisione. Il Consiglio di Amministrazione valuterà l'opportunità di far certificare i bilanci su base volontaria.

- Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre alle prerogative di legge, in quanto legale rappresentante dell'Impresa, sono delegate le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e tutti gli altri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, inclusi i poteri e le responsabilità relativi alla protezione dei dati personali e alla tutela ambientale, oltre che i poteri di audit interno previsti dal presente Modello.

- Amministratore Delegato

Al secondo consigliere di amministrazione sono state attribuite ampie deleghe operative di ordinaria amministrazione, tra cui il potere direttivo sui dipendenti e di firma dei contratti con clienti e fornitori, con esclusione della gestione finanziaria e della legale rappresentanza generale della Società.

Il sistema di controllo interno è definito come l'insieme dei "processi" presidiati dal Consiglio di Amministrazione, dal *management* e dagli altri membri della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- affidabilità delle informazioni e del reporting economico/finanziario;
- conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle procedure interne;
- salvaguardia del patrimonio aziendale.

Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2086, secondo comma, e 2380-bis, primo comma, del Codice civile. e dell'art. 3 del D.Lgs. 14/2019, la Società adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, continuamente monitorato dal Consiglio di Amministrazione e dagli organi deputati della Socia Unica anche al fine di poter adottare tempestivamente idonee iniziative volte a tutelare l'impresa e tutti gli stakeholder

## 2.6 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Le modifiche o integrazioni del Modello di carattere sostanziale, anche se proposte dall'Organismo di Vigilanza (intendendosi per tali le modifiche delle regole e dei principi generali contenuti nel presente Modello), sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il compito di pubblicare ed il potere di rendere operative le modifiche o gli aggiornamenti al Modello deliberati dal Consiglio di Amministrazione è delegato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui è espressamente conferito l'incarico di promuovere il costante e tempestivo aggiornamento del Modello.

## 2.7 STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL MODELLO

Il presente Modello, costruito tenendo conto delle Linee Guida emanate da Confindustria, è costituito da:

- una "Parte Generale", che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del Modello e dell'Organismo di Vigilanza;
- una "Parte Speciale", focalizzata sulle aree di attività ed i processi strumentali ritenuti "sensibili", le norme di comportamento e gli altri strumenti di controllo ritenuti rilevanti in relazione ai reati da prevenire.

La Società si impegna a progettare e realizzare il Modello, ad adeguarlo costantemente ai cambiamenti del contesto interno ed esterno e garantisce la sua osservanza e il suo funzionamento applicando metodologie specifiche, adottando le modalità operative ritenute ogni volta più appropriate e rispettando principi inderogabili di controllo.

Il Modello si inserisce nel più ampio sistema di organizzazione e controllo già esistente in Società e che intende integrare con i seguenti elementi qualificanti:

- la mappatura delle attività e dei processi aziendali "sensibili" rispetto alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 da sottoporre ad analisi e monitoraggio periodico (Parte Speciale del presente Modello);
- le regole di comportamento, ricomprese anche nel Codice Etico-Disciplinare adottato da Newton Events a cui la Società si è conformata, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001;
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) della Società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- i flussi informativi nei confronti dell'OdV;
- il sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni, garantito dalla presenza di un sistema di attribuzione dei poteri che definisce limiti precisi al potere decisionale delle persone e garantisce la separazione tra chi propone e chi autorizza, tra chi esegue e chi controlla e, conseguentemente, l'assenza in azienda di soggetti con potere assoluto ed incondizionato su un intero processo;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- una disponibilità a favore dell'OdV di risorse aziendali di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- le regole e le responsabilità per l'adozione, l'implementazione e le successive modifiche o integrazioni del Modello (aggiornamento del Modello), nonché per la verifica nel continuo del funzionamento e dell'efficacia del Modello medesimo;
- l'attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione a tutti i livelli aziendali e ai Destinatari esterni in relazione al rispetto dei principi normativi di cui al Decreto e delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

## 2.8 MODELLO E CODICE ETICO

Newton Events intende improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società al rispetto, non solo delle leggi e dei regolamenti vigenti, ma anche di principi etici condivisi. A tale fine, Newton Events si è dotata di un Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione, volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli Organi societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice Etico ha una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da parte di Newton Events, anche se richiama principi di comportamento rilevanti ai fini del Modello.

### **3. ATTIVITÀ E PROCESSI AZIENDALI A POTENZIALE "RISCHIO-REATO"**

A seguito delle analisi preliminari del contesto aziendale, sono state individuate le attività nell'ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddette attività "sensibili"), nonché i processi aziendali nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione di alcune tipologie di reati (cosiddetti processi "strumentali").

In particolare, le analisi hanno riguardato: a) i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea; b) i delitti informatici; c) i delitti di criminalità organizzata; d) i reati societari (ivi compreso il reato di "corruzione e istigazione alla corruzione tra privati"); e) i reati contro la personalità individuale; f) i reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate; raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; g) i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; h) i delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; i) i delitti in materia di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori; j) alcuni dei delitti in materia di violazione del diritto di autore; k) i delitti contro l'amministrazione della giustizia; l) reati ambientali; m) delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero; n) reati tributari; o) delitti contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25-*septiesdecies*.

In considerazione delle peculiarità del *business* aziendale svolto da Newton Events e della struttura interna adottata, le attività "sensibili" e i processi "strumentali" identificati sono stati i seguenti:

- Attività Sensibile n. 01: Operazioni con la P.A. nell'ambito dei processi di vendita di eventi e di erogazione del servizio di organizzazione di eventi;
- Attività Sensibile n. 02: Gestione delle attività di vendita di servizi a Clienti o potenziali Clienti privati di servizi di organizzazione di eventi;
- Attività Sensibile n. 03: Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Attività Sensibile n. 04: Assegnazione e Gestione di incarichi e appalti ;
- Attività Sensibile n. 05: Gestione e assunzione del personale dipendente;
- Attività Sensibile n. 06: Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- Attività Sensibile n. 07: Gestione contributi/finanziamenti pubblici e da istituti di credito;
- Attività Sensibile n. 08: Gestione delle risorse finanziarie;
- Attività Sensibile n. 09: Gestione di sponsorizzazioni, omaggi, donazioni, contributi e liberalità;
- Attività Sensibile n. 10: Redazione del bilancio di esercizio;
- Attività Sensibile n. 11: Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria;
- **Attività Sensibile n. 12: Beni culturali;**
- Attività Sensibile n. 13: Gestione della comunicazione verso l'esterno di informazioni relative a Clienti;

- Attività Sensibile n. 14: Gestione degli adempimenti fiscali;
- Attività Sensibile n. 15: Gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla P.A. richiesti da norme legislative e regolamentari;
- Attività Sensibile n. 16: Rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- Attività Sensibile n. 17: Gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio, anche attraverso l'ausilio di legali esterni;
- Attività Sensibile n. 18: Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti;
- Attività Sensibile n. 19: Gestione di processi e attività rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti;
- Attività Sensibile n. 20: Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica;
- Attività Sensibile n. 21: Produzione e commercializzazione di eventi;
- Attività Sensibile n. 22: Gestione dei rapporti con Enti Certificatori Terzi Privati;
- Attività Sensibile n. 23: Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società;
- Attività Sensibile n. 24: Richiesta ed ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni;
- Attività Sensibile n. 25: Gestione rapporti intercompany.

Un'analisi dettagliata del potenziale profilo di rischio reato associato alle attività "sensibili" e ai processi "strumentali" identificati è riportata nella "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali", elaborata nel corso delle attività preliminari di analisi e disponibile nella Parte Speciale del documento (Allegato L1 del presente Modello).

È attribuito al vertice aziendale, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, il compito di garantire l'aggiornamento continuo della "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali", da effettuarsi con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (ad esempio, apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.) e/o di aggiornamento normativo.

## **4. PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO**

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ferme restando le finalità peculiari descritte al precedente paragrafo 2.1 e relative al D. Lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di gestione e controllo già in essere in azienda ed adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi societari nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro possibili frodi.

In particolare, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire, Newton Events ha individuato le seguenti componenti:

### **4.1 SISTEMA ORGANIZZATIVO E SEPARAZIONE DEI RUOLI**

Il sistema organizzativo deve rispettare i requisiti di: (i) chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative; (ii) separazione dei ruoli, ovvero le strutture organizzative sono articolate in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.

Al fine di garantire tali requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (modelli di comportamento, organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure codificate, ecc.) improntati a principi generali di: (i) conoscibilità all'interno della Società; (ii) chiara descrizione delle linee di riporto e/o di interrelazione; (iii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti a ciascuna funzione, pur nell'ambito di una gestione dinamica delle situazioni complesse.

### **4.2 DELEGHE DI POTERI**

Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'Azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società (cosiddette "procure" speciali o generali). Il sistema di deleghe deve rispettare le seguenti condizioni: a) la delega deve risultare da atto scritto recante data certa; b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) la delega deve essere accettata dal delegato per

iscritto.

A tal fine, la Società si impegna a garantire l'aggiornamento tempestivo delle deleghe di poteri, stabilendo i casi in cui le deleghe devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

#### 4.3 SISTEMA PROCEDURALE

I regolamenti, i codici, le *policy*, i manuali, le procedure, i *vademecum* e le istruzioni di lavoro codificate da Newton Events hanno come obiettivo la definizione di precise linee guida e indicazioni operative per la gestione delle attività e dei processi "sensibili". Il Sistema Procedurale è lo strumento primario con cui i responsabili di Funzione indirizzano e controllano la gestione aziendale delegando alla prassi operativa, da svolgersi nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure, il governo delle singole "operazioni", intendendo come tali le "unità minime di lavoro" che compongono un'attività.

È evidente che tale sistema procedurale è per sua natura dinamico, in quanto soggetto alle mutabili esigenze operative e gestionali dell'azienda tra cui, a puro titolo di esempio, cambiamenti organizzativi, mutate esigenze di *business*, modifiche nei sistemi normativi di riferimento, ecc.

La dinamicità del sistema procedurale implica il suo continuo aggiornamento.

Il livello di formalizzazione complessiva del sistema procedurale, consistente nell'esistenza, nell'accessibilità e nella chiarezza di un quadro globale di riferimento che permetta a tutti i soggetti rilevanti di orientarsi in maniera univoca nella gestione delle attività aziendali, costituisce, di per sé, un indicatore significativo delle capacità di presidio organizzativo dell'Azienda.

#### 4.4 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

Coinvolgono, con ruoli diversi: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato, l'Organismo di Vigilanza, il Responsabile per la sicurezza e, più in generale, tutto il personale aziendale e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana svolta da Newton Events

I compiti di controllo di tali organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di controllo: (i) *attività di vigilanza* sulla corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; (ii) *controlli di linea*, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure; (iii) *revisione interna*, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure aziendali ed alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei

controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative; (iv) *revisione esterna*, finalizzata a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione del bilancio di esercizio in conformità con i principi contabili applicabili; (v) *controllo e gestione*, in relazione alla tempestività di segnalazione di situazioni critiche e alla definizione di opportuni indicatori di rischio.

#### 4.5 TRACCIABILITÀ

Ogni operazione deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate o della documentazione giustificativa.

Nel rispetto del principio generale di tracciabilità di ogni operazione, per la prevenzione di alcune fattispecie di reato, tra cui il riciclaggio e l'autoriciclaggio, particolare enfasi è posta sulla necessità che siano adeguatamente tracciati tutti i flussi finanziari della Società (sia in entrata che in uscita), non solo quelli riferiti alle normali operazioni aziendali (incassi e pagamenti), ma anche quelli afferenti ad esigenze finanziarie (finanziamenti, coperture rischi, ecc.), operazioni straordinarie o sul capitale (fusioni, acquisizioni, cessioni, aumenti di capitale, liquidazioni, scambio di partecipazioni, ecc.).

I principi sopra descritti appaiono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto.

Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività/processi aziendali identificati come potenzialmente a rischio-reato in fase di mappatura ed elencati al precedente capitolo 3.

Il compito di verificare la costante applicazione di tali principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi, è dalla Società demandato, oltre che all'Organismo di Vigilanza, al Presidente e Consigliere Delegato e, dove applicabile, ai responsabili delle Funzioni aziendali e da questi eventualmente ai diretti collaboratori. A tale fine, detti responsabili dovranno interfacciarsi con continuità con l'Organismo di Vigilanza, che dovrà essere tenuto costantemente informato e al quale potranno essere richiesti pareri e indicazioni di principio e di orientamento.

Per un'analisi delle attività di verifica del Modello, si rinvia al successivo Capitolo 11.

## 5. Organismo di Vigilanza

### 5.1 IDENTIFICAZIONE E NOMINA

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, 1, *b*) del D. Lgs. 231/2001), denominato Organismo di Vigilanza (in seguito anche "OdV").

L'Organismo di Vigilanza deve svolgere attività specialistiche che presuppongano la conoscenza di strumenti e tecniche ad hoc e deve essere caratterizzato da continuità d'azione.

Non può esser individuato nel Consiglio di Amministrazione, con le eccezioni di cui sotto.

Nel solo caso di enti di piccole dimensioni la funzione di Organismo di Vigilanza può essere svolta direttamente dall'organo dirigente (comma 4, art. 6 D. Lgs. 231/2001).

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all'interno dell'organigramma aziendale.

L'OdV è una figura che riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Newton Events ha ritenuto di conferire la qualifica di Organismo di Vigilanza ad un organo monocratico il cui membro è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, tale organo è presidiato da un professionista, esterno alla Società, qualificato ed esperto nelle materie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, in modo da garantire all'Organismo adeguata competenza in materia legale, contabile, di *Risk Assessment* ed *Internal Auditing*, giuslavoristica, nonché in possesso dei necessari requisiti di onorabilità.

L'OdV è dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza e di un *budget* di spesa annuale, ad uso esclusivo, deliberato dal CdA.

L'OdV determina in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del *budget* approvato e rimanda a chi dotato dei poteri di firma all'interno della Società per sottoscrivere i relativi impegni. In caso di richiesta di spese eccedenti il *budget* approvato, l'OdV dovrà essere autorizzato dall'Amministratore Delegato nel limite delle sue deleghe o direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini di una migliore conoscenza e corretto presidio del contesto aziendale, l'OdV può richiedere la presenza alle proprie riunioni, anche in forma permanente, di soggetti quali, a titolo di esempio, i responsabili di quelle funzioni aziendali aventi attinenza con le tematiche del controllo. Questi partecipano alle riunioni esclusivamente in qualità di

invitati.

Tali Funzioni avranno esclusivamente un ruolo di supporto e non potranno in alcun modo influenzare le valutazioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è nominato in carica per un periodo di 3 (tre) anni e/o esercizi ed è rieleggibile.

L'Organismo svolge la propria attività di controllo con cadenza almeno trimestrale e comunque secondo quanto dallo stesso deliberato nel proprio "Regolamento di funzionamento".

Sono cause di ineleggibilità e incompatibilità con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza, anche a garanzia del requisito di onorabilità:

- essere membro munito di deleghe operative del C.d.A. di Newton Events e/o di Società da questa controllate e/o partecipate nonché di Società controllanti e/o partecipanti;
- essere revisore contabile di Newton Events e/o di Società da questa controllate e/o partecipate nonché di Società controllanti e/o partecipanti;
- avere relazioni di coniugio (*o more uxorio*), parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti (senza limite di grado di parentela in caso di membri esterni);
- essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile a pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche;
- essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile ed anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 447 Cod. pen. per delitti non colposi e per reati puniti a titolo di dolo o di colpa richiamati nell'ambito del D.Lgs 231/2001.

## 5.2 REVOCA E SOSTITUZIONE

A tutela dell'autonomia ed indipendenza dell'Organismo, modifiche alla sua struttura, ai suoi poteri e al suo funzionamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione col parere favorevole del Comitato per il controllo sulla gestione e con adeguata motivazione.

La revoca dell'OdV può avvenire unicamente per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri, così come definiti nel capitolo 7 del presente Modello;
- una sentenza di condanna della Società ovvero una sentenza di patteggiamento ai sensi del Decreto, dalla quale risulti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV;
- la violazione degli obblighi di riservatezza.

In tutti i casi di applicazione in via cautelare di una sanzione interdittiva prevista dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, assunte le opportune informazioni, potrà eventualmente provvedere alla revoca dell'OdV, qualora ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità ovvero in caso di insorgenza di una delle cause di ineleggibilità/incompatibilità sopra individuate, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve dichiarare l'avvenuta decadenza.

Parimenti, una grave infermità che renda l'OdV non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità ovvero altre ragioni di natura personale che, comunque, determinino l'assenza dalle attività dell'OdV per un periodo superiore a sei mesi, o la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, comporterà la dichiarazione di decadenza dello stesso, da attuarsi secondo le modalità sopra individuate.

Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del sostituto in modo tempestivo.

In ogni caso in cui occorra provvedere con estrema urgenza alla nomina di un nuovo OdV e non si possa o non si riesca a provvedere entro 15 giorni, le funzioni dell'OdV si intendono assunte ad *interim* dal Comitato per il Controllo sulla Gestione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare al più presto il Consiglio di Amministrazione perché provveda ad assumere senza indugio le decisioni del caso.

### 5.3 REQUISITI

I requisiti di cui deve essere dotato l'Organismo di Vigilanza sono riconducibili a:

- autonomia e indipendenza: mirano a garantire che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, soprattutto, la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati; detti requisiti sono assicurati dall'assenza di alcun rapporto gerarchico all'interno dell'organizzazione aziendale, dall'assenza di compiti operativi e dalla facoltà di *reporting* direttamente al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- professionalità: è un organismo dotato di competenze tecnico-professionali e specialistiche adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere (es. tecniche di intervista, *flow charting*, tecniche di analisi dei rischi, ecc.); tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- continuità di azione: è un organismo dell'ente, che deve garantire un'attività costante e non episodica di monitoraggio sistematico dei processi aziendali, sia

attraverso la programmazione di verifiche periodiche, sia attraverso l'analisi dei flussi informativi, sia, ancora, attraverso l'integrazione della sua attività con quella di altre funzioni di compliance e di controllo.

Al fine di attribuire all'Organismo di Vigilanza idonea capacità di reperimento delle informazioni e quindi di effettività di azione nei confronti dell'organizzazione aziendale, sono stabiliti, mediante il presente Modello e, successivamente, mediante appositi documenti organizzativi interni emanati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato o dall'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi da e verso l'Organismo medesimo.

#### 5.4 FUNZIONI E POTERI

All'Organismo di Vigilanza di Newton Events è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e delle imprese controparti nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- b) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 (i Reati);
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
- d) sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio.

All'Organismo sarà affidato, su un piano operativo, il compito di:

1. verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello Organizzativo adottato rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
2. verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e dei vari processi aziendali;
3. verificare costantemente l'efficacia e l'efficienza delle procedure aziendali vigenti, ricorrendo all'ausilio delle competenti Funzioni, nonché del Responsabile della Sicurezza (RSPP) per quanto concerne le problematiche concernenti l'igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori;
4. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali;
5. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo adottato da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza

di (a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo; (b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; (c) significative modificazioni del Decreto 231 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente in derivazione di fatti-reati;

6. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Newton Events, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili o "strumentali" alla realizzazione delle stesse;

7. segnalare la necessità di attuare programmi di formazione del personale;

8. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

9. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione costituendo l'archivio "formale" dell'attività di controllo interno;

10. coordinarsi con le altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di monitoraggio di loro competenza e previste nei protocolli;

11. verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alla normativa vigente ai fini di compliance ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

12. verificare che gli elementi previsti per l'implementazione del Modello (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, adottando o suggerendo l'adozione, in caso contrario, di un aggiornamento degli elementi stessi;

13. verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;

14. riferire periodicamente all'Amministratore Delegato e/o al Presidente del CdA e, tramite questi ultimi, al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;

15. informare l'Amministratore Delegato e/o il Presidente del C.d.A. nella sua funzione di Internal Audit, qualora l'Organismo di Vigilanza riceva segnalazioni circostanziate di condotte illecite o rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello Organizzativo, senza che ciò arrechi pregiudizio ai requisiti di autonomia e indipendenza che caratterizzano l'OdV;

16. prendere atto delle segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 o del Modello 231, ricevute direttamente dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato in conformità a quanto previsto dalla procedura *Whistleblowing* della Società e coordinarsi per lo svolgimento delle verifiche ed indagini ritenute opportune. A tal riguardo, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuino le segnalazioni sopra descritte, può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, sia dal segnalante stesso, sia dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;

17. segnalare tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato, a seguito dell'accertamento di violazioni del Modello Organizzativo, o, nel caso di gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, al Consiglio di Amministrazione nella persona del presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, per gli opportuni provvedimenti disciplinari che dovranno essere irrogati; l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il

Consiglio di Amministrazione qualora le violazioni riguardassero i soggetti di vertice della Società e/o i consiglieri di amministrazione della Società;

18. controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dell'archivio a supporto dell'attività ex D. Lgs. 231/2001.

Ai fini dello svolgimento dei compiti sopra indicati, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- a) emanare disposizioni intese a regolare l'attività dell'Organismo;
- b) accedere liberamente presso tutte le unità operative della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- d) disporre che i Responsabili delle varie Funzioni forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

## 5.5 MODALITÀ E PERIODICITÀ DEL *REPORTING* AGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza di Newton Events opera secondo due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente col Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, su base almeno annuale: l'OdV preparerà un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'Organismo di Vigilanza con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a propria volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Peraltro, l'Organismo di Vigilanza può rivolgere comunicazioni ai suddetti organi ogni qualvolta ne ritenga sussistere l'esigenza o l'opportunità e comunque deve trasmettere agli stessi con cadenza semestrale la sopraccitata relazione di carattere informativo, avente ad oggetto:

1. l'attività di vigilanza svolta dall'Organismo nel periodo di riferimento;

2. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Newton Events, sia in termini di efficacia del Modello;
3. gli interventi correttivi e migliorativi suggeriti ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con i soggetti e gli organi sopra indicati devono essere verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

## 5.6 ALTRE ATTIVITÀ

L'OdV deve inoltre coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Azienda, per i diversi profili specifici in relazione all'attività di controllo e vigilanza posta in atto.

## **6. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve assicurare la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego.

La Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego, si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

## **7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO GLI ORGANISMI DEPUTATI AL CONTROLLO**

### **7.1 OBBLIGHI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia e funzionamento del Modello, l'OdV è destinatario di un flusso di informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso.

In ambito aziendale, i responsabili di Funzione di Newton Events devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- su richiesta dello stesso OdV e con le modalità da questo definite, le informazioni e le attività di controllo svolte, a livello di propria area operativa, utili all'esercizio dell'attività dell'OdV in termini di verifica di osservanza, efficacia ed aggiornamento del presente Modello e da cui possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- su base periodica, le informazioni identificate nel presente Modello, nonché qualsiasi altra informazione identificata dall'Organismo e da questi richiesta alle singole strutture organizzative e manageriali di Newton Events attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- ad evidenza, ogni altra informazione proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria,

amministrazione finanziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- operazioni sul capitale sociale, operazioni di destinazione di utili e riserve, operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni di Aziende o loro rami, operazioni di fusione, scissione, scorporo, nonché tutte le operazioni anche nell'ambito del Gruppo che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici anche europei;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- il sistema delle deleghe degli amministratori e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione, nonché l'assetto organizzativo;
- il sistema dei poteri di firma aziendale e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- le segnalazioni e/o notizie relative ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

- altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001.

Si precisa infine che, tali informazioni potranno anche essere raccolte direttamente dall'OdV nel corso delle proprie attività di controllo periodiche meglio descritte al successivo capitolo 11, attraverso le modalità che l'OdV riterrà più opportune.

## 7.2 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I flussi informativi saranno raccolti dall'OdV secondo modalità, periodicità e canali definiti dall'OdV stesso e condivisi con la Società.

Inoltre, è possibile trasmettere all'Organismo di Vigilanza richieste di "informazioni" riguardanti aspetti operativi di comprensione ed utilizzo del Modello o richiedere un incontro per comunicare di persona con l'Organismo di Vigilanza.

Tali richieste possono essere inviate all'Organismo di Vigilanza tramite l'indirizzo di posta elettronica: [odv.newtonevents.it](mailto:odv.newtonevents.it)

## 7.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione/report inviato all'Organismo è conservato da quest'ultimo in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di anni 10.

L'Organismo di Vigilanza definisce le regole e le modalità di accesso al *data base* nel rispetto della legislazione vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati.

## **8. SEGNALAZIONI INTERNE DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO E DELLE CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI**

Ai fini delle segnalazioni si considerano violazioni comportamenti, atti o omissioni che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello.

Si definisce segnalazione interna la comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, presentata tramite un canale attivato dalla Società che garantisce la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta (persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o implicata nella segnalazione), del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le informazioni sulle violazioni riguardano informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

La Società mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle modalità e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne all'interno della "Procedura Whistleblowing" (Allegato A2 del Codice Etico). La procedura di segnalazione interna è pubblicata sul sito web/intranet della Società.

La Società, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 24/2023, rispetta le misure di protezione normativamente previste tra cui il divieto di compiere atti ritorsivi, anche a titolo di tentativo o minaccia.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata dal segnalante all'ANAC per i provvedimenti di propria competenza.

Ogni trattamento di dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

### **8.1 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Le segnalazioni sono trasmesse all'Organismo mantenendo gli obblighi di riservatezza. L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti e adotta le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando

corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al successivo capitolo 9.

## 8.2 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

## **9. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **9.1 PRINCIPI GENERALI**

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso, di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori ecc.) nell'altro caso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso. I principi di tempestività e immediatezza della sanzione rendono non solo non doveroso ma anche sconsigliabile ritardare l'applicazione della sanzione disciplinare in attesa del giudizio penale.

In considerazione dell'esigenza di costante aggiornamento del Sistema disciplinare, dettata, in particolare, dalla nuova previsione di cui alla lettera d), comma 2 bis dell'art. 6 del Decreto, in materia di c.d. *whistleblowing*, sono da ritenersi di grave entità le seguenti infrazioni, da chiunque poste in essere, nell'ambito dell'organizzazione d'impresa:

- a) Violazione delle misure poste a tutela della riservatezza dell'identità dei soggetti che abbiano effettuato segnalazioni circostanziate relative a condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto o a violazioni del Modello Organizzativo;
- b) Condotte ritorsive e/o discriminatorie, dirette e indirette, nei confronti del soggetto che abbia effettuato le segnalazioni di cui al precedente punto a);
- c) Effettuazione di segnalazioni in malafede di violazioni del Modello Organizzativo o di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto.

Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di dipendenti in violazione del Modello Organizzativo.

Il Sistema disciplinare identifica le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello 231 – Codice di Condotta e a queste sono

riconducibili le sanzioni previste per il Personale dipendente dalle vigenti norme di legge e/o di contrattazione collettiva e/o regolamentari, come di seguito riportato.

Di seguito sono elencate, in ordine di gravità decrescente, le inosservanze del Modello 231 che potranno comportare sanzioni comminate nel rispetto del principio di gradualità e di proporzionalità:

- a) Inosservanza sostanziale dei principi fondamentali di rispetto della legalità individuati nella Parte Generale del Modello 231;
- b) Inosservanza delle prescrizioni individuate nel Codice di Condotta incorporato nella Parte Speciale del Modello 231 e nelle altre sezioni rilevanti del Regolamento Aziendale e dei suoi Allegati;
- c) Inosservanza degli obblighi di controllo e segnalazione specifici previsti dal Modello 231.

La violazione delle regole aziendali potrà essere sanzionata anche ove non costituisca reato o se manifestatasi nella forma del tentativo.

Le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

## 9.2 SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI E DIRIGENTI

Il presente Modello costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale quale espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro. Il documento costituirà altresì codice disciplinare e, pertanto, dovrà essere disponibile in un luogo accessibile a tutti.

I soggetti cui pertanto il presente regolamento è diretto sono obbligati ad adempiere a tutte le obbligazioni e prescrizioni ivi contenute e ad uniformare il proprio comportamento alla condotta ivi descritta. Fermo il diritto al risarcimento del danno, l'eventuale inadempimento a tali obblighi sarà sanzionato disciplinarmente nel rispetto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della legge 300/1970 nonché del CCNL applicato e dal Regolamento Aziendale. A titolo esemplificativo:

1. incorrerà nel provvedimento del **RICHIAMO VERBALE o AMMONIZIONE SCRITTA** il lavoratore che ponga in essere azioni od omissioni di lieve entità disattendendo le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere la propria funzione di controllo, anche su soggetti sottoposti alla sua direzione ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione delle prescrizioni comunicate dalla Società;

2. potrà essere inflitto il provvedimento della **MULTA** al lavoratore che disattenda più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta disapplicazione delle prescrizioni comunicate dalla Società;

3. incorrerà nel provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE** il lavoratore che nel disattendere le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, compia atti che espongano la Società ad una situazione oggettiva di pericolo ovvero atti contrari all'interesse della Società che arrechino danno, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni comunicate dalla Società;

4. sarà inflitto il provvedimento del **LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO** al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e che determini la realizzazione di un reato previsto dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un danno notevole o una situazione di notevole pregiudizio;

5. potrà incorrere nel provvedimento del **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venir meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

È previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne il personale dirigente, nel caso di violazione dei principi generali del modello organizzativo o delle procedure aziendali, gli organi competenti a rilevare infrazioni e applicare sanzioni è il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei e proporzionati in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimenti alle obbligazioni e prescrizioni scaturenti dal rapporto di lavoro.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- dell'entità del pericolo e/o delle conseguenze dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

### 9.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

In caso di inosservanze del Modello 231 da parte di membri del Consiglio di Amministrazione e/o di Procuratori speciali, l'OdV deve informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci ai fini di adottare le misure più idonee consentite dalla legge (qualora si tratti di violazioni tali da integrare, ad esempio, una giusta causa di revoca degli amministratori o la proposizione di azioni di responsabilità), fatti salvi i diritti al risarcimento degli eventuali danni patiti dalla Società..

Le sanzioni possono consistere nella revoca dell'incarico, nella revoca o sospensione di procure; nell'azione di responsabilità prevista dal Codice civile, come misura più grave.

### 9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, PARTNER

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello 231 da parte di consulenti, collaboratori, fornitori, appaltatori e da quanti siano di volta in volta individuati come "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali utilizzate e, in ogni caso, con l'applicazione delle eventuali penali convenute che dovrebbero comprendere, in caso di gravi infrazioni, anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi delle pertinenti norme del Codice civile), fatto comunque salvo il risarcimento del danno.

A tal fine è previsto, con particolare attenzione alle attività affidate a terzi in "*outsourcing*", l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto almeno della conoscenza del Decreto da parte del terzo contraente, richiedano l'assunzione di un impegno da parte del terzo contraente e da parte dei dipendenti e collaboratori di questo ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola; ovvero una dichiarazione unilaterale di "certificazione" da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni di legge (a questo proposito si rinvia al successivo capitolo 11).

Inoltre, ove possibile, il contratto deve prevedere, in capo alla controparte contrattuale

della Società, i seguenti elementi:

- l'obbligo di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società stessa in forza di obblighi di legge;
- l'impegno a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello 231 – Codice di Condotta, nonché le disposizioni del Decreto 231 e ad operare in linea con essi;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV di Newton Events.

Il contratto deve inoltre prevedere la facoltà per Newton Events di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es. risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata una violazione dei punti precedenti, oltre all'adempimento di quanto previsto nella *Parte Speciale*.

#### 9.5 SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE VERSO I SEGNALANTI

Il sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), e del comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001, prevede sanzioni da applicare nei confronti di coloro che la Società accerta essere responsabili degli illeciti riferiti a:

- atto di ritorsione;
- ostacolo, anche nella forma tentata, alla segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero adozione di procedure non conformi;
- mancata attività di verifica e analisi della segnalazione;
- responsabilità civile della persona segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia;
- mancata trasmissione o trasmissione tardiva della segnalazione al soggetto competente se il segnalante indirizza la segnalazione a soggetto diverso da quello preposto per riceverla.

In particolare:

- nei confronti dell'OdV, è applicabile la sanzione della revoca;
- nei confronti degli altri soggetti ritenuti responsabili, si prevede l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti paragrafi.



Il processo di accertamento e la decisione rispetto alla sanzione da applicare è in capo al Consiglio di Amministrazione.

## **10. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

### **10.1 SELEZIONE**

Le Funzioni aziendali preposte, con le dovute autorizzazioni dell'Amministratore Delegato, del Responsabile del Personale e/o del Consiglio di Amministrazione, selezionano il personale nel rispetto di un processo di selezione che deve tenere conto:

- del Curriculum Vitae o di una sintesi del CV accademico e professionale del candidato e/o della candidata;
- della ragionevole certezza che il candidato e/o la candidata abbia le necessarie competenze e sia in grado di prestare i servizi richiesti per la sua eventuale assunzione;
- della raccolta di una serie di informazioni che derivano dalla compilazione di uno specifico questionario ("questionario di selezione dipendenti ai sensi del D. Lgs.231/2001") rivolto al potenziale candidato e/o alla potenziale candidata il cui contenuto deve comprendere, a titolo esemplificativo, le seguenti domande:

1) La persona proposta è o è stata pubblico ufficiale ovvero dipendente della P.A. o ricopre o ha ricoperto pubblici uffici? Nel caso di risposta affermativa, per quanto tempo? Nel caso di risposta affermativa, la persona proposta, ai sensi di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ha esercitato come dipendente pubblico, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto? In questo ultimo caso, la Società è stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri? Da quanti anni è cessato il rapporto di pubblico impiego?

2) La persona proposta è o è stata candidata alle elezioni politiche o amministrative o è parente di soggetti candidati ad elezioni politiche o amministrative?

3) La persona proposta è parente di pubblici ufficiali ovvero è parente di dipendente della P.A. o è parente di soggetti che ricoprono pubblici uffici o che sono incaricati di pubblico servizio?

4) La persona proposta è parente di soggetti candidati ad elezioni politiche o amministrative?

### **10.2 INFORMAZIONE**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Newton Events garantire la corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio.

Attraverso la collaborazione con l'Amministratore Delegato, il responsabile del Personale e/o con i responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza, sulla base dell'attività di controllo svolta, può indicare la necessità di integrare il sistema di informazione e formazione rivolto ai dipendenti della

Società.

Al momento dell'assunzione e/o della stipula del rapporto contrattuale, la Società promuoverà la conoscenza del Modello Organizzativo, del Codice di Condotta e del Regolamento Aziendale; in particolare ai neoassunti verrà consegnato un *kit* informativo sul Regolamento Aziendale e tutti gli allegati, ivi incluso il presente Modello 231 – Codice di Condotta. È inoltre previsto che l'accesso a tutti i documenti rilevanti ai sensi del presente Modello 231 sia garantito ai Dipendenti e ad altri Destinatari autorizzati tramite la Bacheca Digitale della Società.

Inoltre, il Modello, nella sua versione integrale, è stampato e messo a disposizione presso le sedi di Newton Events ed è oggetto dell'attività di formazione descritta nel paragrafo successivo.

Per tutti i dipendenti della Società, ai quali vanno consegnate copie del Modello, del D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico, si richiede la compilazione di una formale "dichiarazione d'impegno", acquisita nella forma scritta che di seguito si riporta:

*Io sottoscritto/o \_\_\_\_\_ (nome, cognome e codice fiscale)\_*

*premessò che*

- *In data \_\_\_\_\_ mi è stato dato accesso ad una copia digitale del vigente Regolamento Aziendale e di tutti i suoi allegati, in particolare del Codice Etico-Disciplinare (di seguito Codice Etico) e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello 231"), adottato da Newton Events Srl (di seguito la "Società") ai sensi del D. Lgs. 231/2001;*
- *Ho quindi avuto modo di leggere attentamente il Codice Etico-Disciplinare il Modello 231 e il D. Lgs. 231/2001.*

**DICHIARO**

*di aver compreso il contenuto del Codice Etico, del Modello 231 e del D. Lgs. 231/2001 e mi impegno ad osservare le prescrizioni in essi contenute*

\_\_\_\_\_  
*Data e Firma*

### 10.3 FORMAZIONE

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

È compito dell'Amministratore Delegato e/o del Responsabile del Personale provvedere alla definizione di un programma di aggiornamento da condividere con l'OdV di Newton Events, che preveda, in conformità a quanto indicato nel Modello, un percorso specifico per il personale direttivo e per il personale subordinato.

L'attività di controllo dell'OdV prevede l'adozione di azioni formative al riscontro di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure "sensibili" rispetto ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

In questo caso, l'OdV provvederà ad attivare le Funzioni interessate per l'organizzazione e l'esecuzione dell'azione formativa prevista.

## **11. SELEZIONE E INFORMATIVA FORNITORI**

### **11.1 SELEZIONE**

Il processo di selezione di terze parti prevede che la Società riceva adeguata informativa sulla eventuale pendenza (anche passata) di procedimenti ex D. Lgs. 231/2001 in capo alla controparte e/o al suo rappresentante legale. A tal fine la Società, nell'ambito delle procedure di qualificazione e selezione dei fornitori, prevede che qualsiasi rapporto negoziale sia subordinato all'acquisizione di tale informativa e che la controparte dichiari notizie veritiere e si obblighi a comunicare ogni variazione riguardante le informazioni fornite.

In caso di dichiarate pendenze di procedimenti ex D. Lgs. 231/2001, in essere o passate, la Società ne dà tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza attraverso i canali dedicati.

### **11.2 INFORMATIVA**

Nel caso di rapporti negoziali con terze parti, i relativi contratti/incarichi contengono specifiche clausole, con dichiarazioni e garanzie ai fini del D. Lgs. 231/2001 tali da tutelare la Società dai rischi e dalle responsabilità connesse. I contratti/incarichi devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- essere sottoscritti dai soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici (ad es. clausole risolutive espresse, penali).

## **12. VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO**

L'attività di vigilanza svolta continuativamente dall'Organismo per: a) verificare l'effettività del Modello (vale a dire, la coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello medesimo), b) segnalare la necessità di procedere agli opportuni aggiornamenti del Modello, si concretizza, in primis, nel ***Programma delle verifiche dell'OdV***, approvato annualmente dall'Organismo di Vigilanza.

Il sistema di controllo è atto a:

- assicurare che le modalità operative soddisfino le prescrizioni del Modello e le vigenti disposizioni di legge;
- individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive;
- sviluppare, in azienda, la cultura del controllo, anche al fine di supportare al meglio eventuali visite ispettive da parte di altri soggetti deputati, a diverso titolo, ad attività di verifica.

A tal fine, tale attività di controllo viene effettuata dall'OdV attraverso:

- a) il flusso di informazioni;
- b) verifiche periodiche mirate sulle "attività sensibili" ("Piano di lavoro");
- c) riunioni con personale chiave dell'impresa o con alcuni partner, consulenti o agenti;
- d) altri strumenti ritenuti necessari o più efficaci, nei limiti dei poteri e delle prerogative di cui l'OdV dispone.

Le verifiche interne sono gestite dall'Organismo di Vigilanza. Per lo svolgimento delle attività di verifica pianificate l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione di personale di altre funzioni, non coinvolte nelle attività verificate, con specifiche competenze, o di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza dovrà curare, mediante appositi archivi (cartacei o informatici), la tenuta della documentazione, l'aggiornamento dei file e la coerenza delle procedure seguite nel corso del tempo, nonché la trasmissione della documentazione rilevante agli altri Organi Sociali interessati.

Il "Piano di Lavoro" copre un anno (periodo di 12 mesi dalla nomina, anche se a cavallo dell'anno fiscale) e indica le aree di attività oggetto di controllo.

Le aree aziendali da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

- rischio ex D. Lgs. 231/2001, in relazione agli esiti della mappatura delle attività sensibili;
- valutazione dei controlli operativi esistenti;
- risultanze di audit precedenti.

Controlli straordinari vengono pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in qualche processo, o nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o comunque ogni qualvolta l'OdV decida di attuare controlli occasionali *ad hoc*.

Per facilitare le verifiche periodiche sull'efficacia e l'aggiornamento del Modello da parte dell'OdV, si richiede la collaborazione di volta in volta delle diverse funzioni aziendali.

Tutte le funzioni aziendali dovranno pertanto supportare al massimo l'efficiente svolgimento dell'attività di controllo, inclusi i referenti interni che gestiscono il rapporto con consulenti e partner commerciali e sono a loro volta tenute a documentare adeguatamente l'attività svolta.

I risultati dei controlli sono sempre verbalizzati e trasmessi secondo la modalità e periodicità del reporting prevista al precedente paragrafo 5.5.

Newton Events considera i risultati di queste verifiche come fondamentali per il miglioramento del proprio Modello. Pertanto, anche al fine di garantire l'effettiva attuazione del Modello, i riscontri delle verifiche attinenti all'adeguatezza ed effettiva attuazione del Modello fanno scattare, ove pertinente, il Sistema Disciplinare descritto nel Capitolo 9 (Parte Generale) del presente Modello.

# **Parte Speciale (RISERVATA)**

## 5. ALLEGATI

ALL. L1: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI SENSIBILI (RISERVATO)

ALL. L2: ILLUSTRAZIONE DEI DRIVER CON CUI È STATA REALIZZATA LA MAPPATURA (RISERVATO)

- *Struttura Organizzativa*

ALL. L3: ORGANIGRAMMA AZIENDALE

- *Organismo di Vigilanza*

ALL. L4: COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

ALL. A2: PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE INTERNA DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

---

Milano, 6 agosto 2026

**Newton Events S.r.l.**

**p. il Consiglio di Amministrazione**

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

NICOLA FEDEI



---